




NEWSLETTER DI DICEMBRE 2022

[FONTI WEB]



- 01. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO - SCENARIO 2023**
- 02. FISCALE: LA MARCA DA BOLLO VIRTUALE**
- 03. PRIVACY: DPO - DATA PROTECION OFFICER**
- 04. REVISIONE LEGALE: IL CICLO DEL MAGAZZINO NEL TERZO SETTORE**
- 05. AMBIENTE: TRANSIZIONE ECOLOGICA NELLA LOGISTICA**
- 06. AMBIENTE: RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO**
- 07. ANTITRUST: BOLLETTE ENERGIA BLOCCATE FINO APRILE 2023**
- 08. AGEVOLAZIONI: CREDITI DI IMPOSTA PER ENERGIA E GAS**
- 09. AGEVOLAZIONI: SCONTI IN BOLLETTA**
- 10. GIURISPRUDENZA: LA CORTE COSTITUZIONALE E L'OBBLIGO VACCINALE**
- 11. SICUREZZA: CHIARIMENTI SUL DVR "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI"**
- 12. LE SCADENZE DI DICEMBRE 2022**

01. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO - SCENARIO 2023



La manovra finanziaria 2023 è alla Camera: al via audizioni e poi discussione dei 174 articoli della Legge di Bilancio, spazio anche per gli emendamenti. Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 è stato depositato alla Camera. Si compone di **174 articoli e vale circa 35 miliardi di euro**, prevalentemente concentrati su interventi a sostegno di famiglie e imprese. La manovra finanziaria dovrà essere approvata entro fine **dicembre 2022** per evitare l'**Esercizio provvisorio**.

DDL BILANCIO 2023 E DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 [disegno di legge] Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il **triennio 2023-2025** e l'aggiornamento del Documento Programmatico di Bilancio [DPB].

I provvedimenti, che verranno trasmessi al Parlamento e alle autorità europee, prendono come riferimento il quadro programmatico definito nell'integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 e quantificano l'ammontare del valore delle misure contenute nella manovra di bilancio in **35 miliardi di euro**.

La manovra si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pub-

blica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione.

Altre risorse sono stanziare per interventi di riduzione del cuneo fiscale e dell'Iva su alcuni prodotti, di aumento dell'assegno unico per le famiglie, per agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori di reddito di cittadinanza, per la proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per i giovani.

In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva e si ampliano le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre a intervenire con una "tregua fiscale" per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell'impennata dei costi energetici.

Sul fronte delle pensioni, oltre alla conferma di "opzione donna" rivisitata e "Ape sociale", si attua l'indicizzazione delle pensioni al 120% e si introduce per l'anno 2023 un nuovo schema di anticipo pensionistico, che permette di uscire dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età e prevede bonus per chi decide di restare al lavoro.

Misure contro il caro energia

Le risorse destinate alle misure contro caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese allargando anche la platea dei beneficiari ammontano a oltre 21 miliardi di euro. Nel dettaglio, confermata l'eliminazione degli oneri impropri delle bollette, rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%. Per il comparto sanità e per gli enti locali, compreso il trasporto pubblico locale, stanziati circa 3.1 miliardi.

Dal prossimo **1° gennaio 2023** [salvo avvalersi del termine lungo con prenotazione] cesserà di esistere il **credito d'imposta** per i beni ordinari, siano essi materiali o immateriali. Tale credito, che ha sostituito il *super-ammortamento*, nell'anno 2021 si attestava generalmente al 10% mentre, per gli investimenti effettuati nel 2022 [senza prenotazione entro il 31.12.2021], è già stato ridotto al 6%.

Viene invece prorogato **fino al 2025** il **credito di imposta** per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 [ex iper-ammortamento], con però una pesante rimodulazione e senza estenderne l'ambito soggettivo. Il credito, infatti, rimane fruibile solo da coloro che esercitano l'attività odontoiatrica con società di capitali [principalmente S.r.l. anche in modalità Stp], Società di persone [S.n.c. o S.a.s.] o imprese individuali iscritte in CCIAA.

Ricordo che per il 2021 tali crediti ammontavano rispettivamente al 50% ed al 20% mentre, per il 2022 [salvo il termine lungo di consegna entro il 30.6.2022 con prenotazione e pagamento di acconto di almeno il 20% avvenuto entro lo scorso 31.12], l'agevolazione si è ridotta al 40% per i beni materiali, rimanendo invece invariata al 20% per quelli immateriali.

Dal **2023** per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'ormai storico allegato A della legge 232/2016 effettuati entro il **31.12.2025** [o entro il termine lungo del **30.6.2026** a

condizione che entro il **31.12.2025** l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto], spetterà un credito pari al 20% del costo stesso per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro [tralasciamo gli investimenti di entità superiore]. Per gli investimenti in beni immateriali, inseriti nell'allegato B della legge 232/2016, il credito sarà invece ridotto rispetto alla misura attuale del 20% con maggiore progressività. Per gli investimenti effettuati entro il **31.12.2023** [o con il termine lungo del **30.6.2024** con prenotazione] il credito rimarrà pari al 20% del costo. Nell'anno successivo [sempre con la possibilità di avvalersi del termine lungo del **30.06.2025** con prenotazione] il beneficio si ridurrà al 15% e poi scendere al 10% per gli investimenti effettuati nel **2025** [anche in questo caso con il possibile termine lungo del **30.06.2026** con specifica prenotazione].

02. FISCALE: LA MARCA DA BOLLO VIRTUALE

Introdotta per la prima volta in Italia nel 2017, la marca da bollo virtuale è una delle modalità più pratiche e comode per assolvere l'imposta. Non occorre infatti andare in tabaccheria e prestare attenzione alle date dell'etichetta e della fattura.

Che cosa è e a cosa serve la marca da bollo virtuale/elettronica?

Si tratta di un contrassegno che deve essere applicato a documenti, atti, fatture e ricevute fiscali. Ad oggi esistono due principali tipologie: marca da bollo cartacea e bollo virtuale. Il valore nominale in linea generale è pari a 2 euro o 16 euro, ma può essere pari anche ad altri importi.

Attraverso l'applicazione della **marca da bollo** si convalidano documenti ufficiale o si adempie allo onere tributario in sostituzione dell'IVA qualora non sia esigibile.

La marca da bollo cartacea si acquista fisicamente in tabaccheria ed è rappresentata da un adesivo. Il bollo virtuale può essere acquistata e usata solo ed esclusivamente per via telematica.

Come si acquista una marca da bollo virtuale?

Di fatto non avviene l'acquisto vero e proprio della marca da bollo virtuale. Si tratta in concreto del versamento di uno specifico importo dovuto attraverso un modello F24.

Come per la versione cartacea più tradizionale, anche la versione digitale della marca da bollo, può corrispondere a varie e diversi importi. I più comuni sono anche in questo caso 2 e 16 euro.

Quando si applica la marca da bollo virtuale?

La marca da bollo virtuale è obbligatoria per tutte le fatture elettroniche e cartacee e per le ricevute fiscali di importo maggiore a 77,47 euro, se non soggette al versamento dell'IVA. Nello specifico, il

DPR 642/72 stabilisce l'**obbligo per le fatture**:

- **esenti IVA**
- **emesse da soggetti aderenti al regime dei minimi o al regime forfettario**
- **fuori campo IVA per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo o per assenza del requisito territoriale**
- **non imponibili**

Non è prevista l'applicazione della marca da bollo nei seguenti casi:

- *fatture con IVA ma la cui quota in esenzione non supera i 77,47 euro*
- *documenti fiscali relativi a operazioni intracomunitarie*
- *fatture per esportazione di merce*
- *operazioni di reverse charge*
- *fatture in cui l'IVA risulta assolta in origine*

ONLUS regolarmente iscritte all'Anagrafe dell'Agenzia delle Entrate, Associazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale del Volontariato e Federazioni sportive o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono esonerati dall'applicazione della marca da bollo virtuale.

Regime Forfettario e marca da bollo virtuale

Coloro i quali aderiscono al Regime Forfettario ed emettono fattura elettronica [salvo per le fatture di importo inferiore a 77,47 euro], sono tenuti ad applicare la marca da bollo virtuale da 2 euro.

Nello specifico della fattura elettronica, in fase di emissione del documento occorre selezionare la voce "applica bollo virtuale" sulla fattura che sarà poi inviata al Sistema di Interscambio e recapitata al cliente. È facoltà del professionista o dell'impresa scegliere se addebitare o meno l'importo del bollo al cliente.

Quando si paga?

Per le fatture emesse nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre, il versamento deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Nella pratica:

- *nel **primo trimestre**: il versamento dell'imposta dovuta andrà eseguito entro il 31 maggio*
- *nel **secondo trimestre**: il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 30 settembre, cioè l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre,*
- *nel **primo trimestre** se l'importo dell'imposta è inferiore a 250 euro è possibile procedere non con la predetta scadenza ordinaria, ma al 30 settembre, cioè alla scadenza del versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre*
- *nel **terzo trimestre**: il versamento dell'imposta dovuta andrà eseguito entro il 30 novembre, il versamento andrà effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre,*

Nel **primo e secondo trimestre** se l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell'anno, complessivamente considerato, non supera l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta può essere effettuato entro il 30 novembre.

Nel **quarto trimestre**: il versamento dell'imposta dovuta andrà eseguito entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

TRIMESTRE	SCADENZA	SCADENZA
	Importo superiore a 250 euro	Importo inferiore a 250 euro
1	31 maggio	30 settembre

2	30 settembre	30 novembre
3	30 novembre	30 novembre
4	28 febbraio anno successivo	28 febbraio anno successivo

03. PRIVACY: DPO - DATA PROTECTION OFFICER

Il **Dpo** [Data Protection Officer] è una figura che è stata introdotta dal **GDPR** al fine di organizzare tutte le attività per il **trattamento e la protezione dei dati personali**, nel rispetto delle norme vigenti sia nazionali che europee. Il ruolo di **responsabile della protezione dei dati personali [RDP]** può essere ricoperto da un dipendente del titolare o del responsabile [non in conflitto di interessi] che conosca la realtà in cui avvengono i trattamenti; l'incarico può essere affidato sia a soggetti interni che esterni, a condizione che garantiscano l'effettivo assolvimento dei compiti che il Regolamento [UE] 2016/679 assegna a tale figura. Il **Dpo interno** andrà nominato mediante specifico atto di designazione, mentre il **Dpo esterno**, che possiede le medesime prerogative e tutele di quello interno, dovrà operare in base a un Contratto di servizi. La novità del nuovo **GDPR** è che il **Dpo** risulta obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, il **Dpo obbligatorio** è previsto per tutte le **strutture sanitarie pubbliche e private**, in quanto assicurare un'adeguata assistenza medica implica necessariamente il **trattamento dei dati sensibili dei pazienti**. Per ricoprire la carica di **Dpo** non sono necessari particolari requisiti o attestazioni, ma risulta necessaria una preparazione approfondita della normativa, delle procedure amministrative e delle prassi in materia di **privacy**. Il Regolamento prevede espressamente che il **responsabile della protezione dei dati personali** possa essere un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento ma nel caso in cui si decida di scegliere un **Dpo esterno** è possibile che sia una persona giuridica. Per la nomina è importante evitare situazioni di conflitto del **Dpo** rispetto a chi gestisce processi decisionali critici dell'organizzazione in tema di **protezione dei dati**. Può essere istituito un ufficio di supporto [**Data Protection Office**] per le attività del **Dpo**, ma non è possibile istituire due figure al fine di facilitare l'attribuzione delle responsabilità. **I suoi compiti:**

- Informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento.
- Sorvegliare l'osservanza del regolamento, relative alla **protezione dei dati** compresi l'attribuzione delle **responsabilità** e la **sensibilizzazione**
- Cooperare con l'Autorità di Controllo
- Fungere da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento dei dati e delle consultazioni relative a qualunque questione.

Il **GDPR** consente l'assegnazione al **Dpo** di altre funzioni e compiti a condizione che non siano presenti conflitti di interessi, questo però non accade nelle strutture di grandi dimensioni: si cerca sempre di non sovraccaricare il **Dpo** di responsabilità al fine di non compromettere negativamente

lo svolgimento delle sue attività.

Quando il dpo è obbligatorio?

La designazione del DPO [data protection officer], ai sensi dell'art. 37, primo paragrafo, del GDPR, è obbligatoria in tre ipotesi:

- 1.** Se il trattamento di dati personali è effettuato da un'**autorità pubblica** o da un **organismo pubblico**,
- 2.** Quando le **attività principali** dell'organizzazione consistono in trattamenti che, richiedono il "**monitoraggio regolare e sistematico**" degli interessati "**su larga scala**";
- 3.** quando le attività principali dell'organizzazione consistono nel trattamento "**su larga scala**" di dati "**sensibili**" [rectius, "categorie particolari di dati"] o "giudiziari" [rectius, "dati personali relativi a condanne penali e reati"].

04. REVISIONE LEGALE: IL CICLO DEL MAGAZZINO PER ENTI DEL TERZO SETTORE

Per le **Società e gli Enti del Terzo Settore** la **verifica del Ciclo magazzino** rappresenta per il **Revisore legale** una delle parti più complesse del lavoro di revisione. In particolare, l'assegnazione dei costi per la valorizzazione delle giacenze e le problematiche valutative connesse all'obsolescenza e al confronto tra il costo e il valore di mercato potrebbero rappresentare un compito molto difficile e rischioso. Per gli **Enti del Terzo Settore** si deve aggiungere un'altra specificità relativa all'ipotesi in cui le rimanenze siano legate ad **operazioni non sinallagmatiche** attraverso il ricevimento di merci gratuite. Le principali **procedure di revisione** afferenti al ciclo del magazzino relativamente a:

- *la comprensione delle modalità di rilevazione delle rimanenze;*
- *le principali verifiche di analisi comparativa del valore delle rimanenze;*
- *i test sui saldi contabili;*
- *le verifiche di osservazione fisica delle giacenze di fine anno.*

A tale problematiche si aggancia anche "**La valutazione delle prestazioni, dell'affidabilità e del rispetto dei parametri di esecuzione dei servizi**" [**KPI**] che è diventata fondamentale in tutti i contratti di trasporto e logistica ed è spesso il **driver dell'aggiudicazione dei servizi** e della parame-trazione dei corrispettivi. I KPI assumono una valenza fondamentale, soprattutto se collegate ad un'ampia gamma di processi: **ricevimento merci, operazioni di stoccaggio, efficienza e qualità delle attività di picking** [attività di selezione e prelievo parziale di merce], **gestione delle scorte, spedizioni...** Un'errata definizione dei KPI e una contrattualizzazione dei KPI non ottimale rischiano però di provocare danni economici rilevanti e di pregiudicare il rapporto di business. Il corso analizza le principali problematiche emerse, favorendo condivisione di esperienze e valutazione dello scenario di best practice, con indicazione dei percorsi di valutazione dei KPI e dei meccanismi di controllo più adatti alle varie situazioni.

05. AMBIENTE: TRANSIZIONE ECOLOGICA DEI TRASPORTI

La **transizione ecologica dei trasporti** è molto discussa e, in tempi di caro-carburante e caro-

energia, è anche un tema 'caldo' e divisivo. In particolare, nelle condizioni attuali di costo dell'energia in tutte le sue forme chi ha investito su trazioni alternative si trova penalizzato invece che aiutato. Ci sono però dati che fanno ben sperare: uno studio orientato sulla **conversione elettrica dei trasporti** ha infatti diffuso delle stime incoraggianti sulla validità di scegliere la trazione a batterie.

Opportunità per il 60% della flotta aziendale.

Nel ricerca «*Electric Vehicle Adoption Report*» l'autore ha esposto una visione ottimistica sui trasporti elettrificati. I dati sono stati elaborati analizzando i **modelli di guida aggregati di 46mila veicoli tradizionali**, cioè a combustione interna, in **17 Paesi europei, fra i quali anche l'Italia**. L'analisi si è incentrata sul **confronto dei costi operativi e sull'impatto ambientale** di veicoli commerciali leggeri benzina e diesel con quelli degli omologhi 100% elettrici, i cui dati di funzionamento sono stati raccolti nel mondo reale [non si tratta dunque di stime]. Nel complesso il risultato è positivo per i veicoli a trazione elettrica: **quasi il 60% della flotta commerciale europea potrebbe passare agli EV** [Electric Vehicles] senza impatto sull'operatività, ma con **costi** di proprietà, acquisto, manutenzione ed energia, **inferiori**.

Risparmio di CO2 e ROI

Se il 60% della flotta continentale diventasse elettrica, la CO2 non più immessa nell'aria ammonterebbe a **156 mila tonnellate in un periodo di 7 anni**, la stessa nella quale il risparmio complessivo per i suoi costi di proprietà sarebbe di **261 milioni di euro**. I gestori di flotte potrebbero così aspettarsi un **risparmio medio di circa 9.500 euro a veicolo** durante il medesimo periodo, considerato parametro di vita utile.

Anche l'**ansia da autonomia**, la principale obiezione mossa ai veicoli elettrici, viene smontata dalla tesi dei ricercatori: nei Paesi europei analizzati, tra i quali Italia, Francia, Spagna e Regno Unito, **l'86% delle esigenze di autonomia sono soddisfatte dagli EV, nel 98% delle volte**.

Contrariamente a quanto si crederebbe, l'**Italia** è la prima nazione per redditività economica nel sostituire un veicolo a combustione con uno elettrico **[71%]**, seguita a ruota dalla Spagna [70%].

Se, poi, si calcola un incentivo statale medio attorno ai **6.500 euro**, la redditività aumenta di ben 9 punti percentuali, rimarcando come le politiche incentivanti possano fare la differenza.

06. AMBIENTE: L'ESPORTAZIONE DI RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO

Il 1° aprile 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento [UE] n. 520/2022 che modifica il Regolamento [CE] n. 1418/2007 in materia di esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati negli allegati III e III A del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. Il Regolamento [UE] n. 2022/520/UE del 31 marzo 2022, in vigore dal 2 aprile 2022, ha introdotto alcune modifiche all'allegato del Regolamento [CE] n. 1418/2007, al cui interno sono riportate le indicazioni comunicate alla Commissione dai paesi ai quali non si applica la decisione C[2001] 107 Def. del Consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C[92] 39 Def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

07. ANTITRUST: BOLLETTE BLOCCATE FINO APRILE 2023

Bollette, AGCM più severa del Legislatore: sospesi gli aumenti da rinnovi contrattuali che, a naturale scadenza, prevedono la proposta di nuove condizioni.

L'Antitrust [AGCM] estende il **blocco** alle **modifiche contrattuali nei contratti di fornitura energetica** sul mercato libero: con una interpretazione estensiva del divieto disposto dal DL Aiuti bis, impone lo **stop a qualunque variazione di tariffa fino al 30 aprile 2023**, anche per i contratti che prevedano una nuova proposta tariffaria [se peggiorativa] al termine della scadenza naturale del contratto in essere. **Aumento bollette illegittimo: stretta dopo la pioggia di segnalazioni.** Il caso nasce dalla lettura del provvedimento preso dall'**AGCM** nei confronti del fornitore **Iren** [mercato libero energia], "reo" di aver comunicato [dopo il 10 agosto, data di entrata in vigore del decreto] alla clientela lo stop alle offerte a prezzo fisso e l'applicazione di nuove condizioni di fornitura. In pratica, oltre a sospendere le modifiche unilaterali, si dispone adesso anche il **divieto di proporre rinnovi peggiorativi**: gli operatori dovranno prorogare i contratti a prezzo fisso [o alle precedenti condizioni] almeno fino alla primavera del 2023. Dunque, ogni variazione unilaterale delle condizioni economiche di fornitura ricade nel divieto, se non già prevista espressamente dal contratto. E sono sospesi anche gli aumenti che derivano da **rinnovi a naturale scadenza** a nuove condizioni peggiorative. In conseguenza di quanto motivato dall'AGCM nel **provvedimento contro Iren**, questi contratti, anche se in via di scadenza, dovranno essere prorogati fino ad aprile. Il riferimento normativo su cui si poggiano le valutazioni dell'autorità è rappresentato dall'art. 3 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022, in base al quale:

Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Dalla lettura della norma, **secondo l'AGCM**, si evince la natura emergenziale del provvedimento, in deroga alle possibilità concesse ai fornitori di energia di modificare il prezzo finale della fornitura, a tutela del consumatore, che va protetto da aumenti la cui entità non era prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto. Dunque:

ogni variazione unilaterale delle condizioni economiche di fornitura ricade nel divieto di cui all'art. 3 del D.L. "Aiuti-bis", salvo il caso in cui da un lato la scadenza dall'altro le nuove condizioni di offerta siano specificamente e puntualmente individuate nei contratti e, quindi, espressamente già conosciute e accettate dai consumatori.

Inutile dire che le imprese energetiche [Utilitalia] sono subito salite sul piede di guerra. E perfino le associazioni dei consumatori sono rimaste sorprese, paventando il rischio che il TAR possa rigettare la decisione con una conseguente mole non indifferente di ricorsi e contro-ricorsi.

08. AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA PER ENERGIA E GAS

Precisazioni sui crediti d'imposta alle imprese sulle bollette energetiche: enti non commerciali, rateizzazione, calcolo semplificato e casi particolari. I **bonus energetici** previsti dai decreti Aiuti ter e quater sono utilizzabili anche da enti non commerciali che esercitano attività commerciale ed imprese che hanno immobili in affitto e sostengono le spese delle utenze, ma in tutti i casi non sono compatibili con rateazione bollette nello stesso periodo: sono precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate sui **crediti d'imposta** per le **bollette** di elettricità e gas delle **imprese**. Si tratta di indicazioni che, tendenzialmente, sono applicabili anche per l'analoga agevolazione riconosciuta, tramite proroga in Legge di Bilancio, per il primo trimestre 2023. Sono contenute nella [circolare 36/2022](#), che illustra anche il calcolo semplificato dei crediti e fornisce risposte a quesiti specifici.

Quattro codici tributo per l'utilizzo dei **crediti di imposta di ottobre e novembre**: le istruzioni operative delle entrate. L'**Agenzia delle Entrate** in data 30 settembre ha pubblicato la Risoluzione n. 54 contenente i codici tributo per l'utilizzo in F24 entro il **31 marzo 2023** dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il **DI n. 144/2022 [Decreto Aiuti ter]** ha introdotto un credito d'imposta per compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l'acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022. Si tratta in particolare dei crediti previsti da:

- 1. articolo 1, comma 1**, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autocensurata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- 2. articolo 1, comma 2**, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- 3. articolo 1, comma 3**, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- 4. articolo 1, comma 4**, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per

l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;

5. articolo 2, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022. Il successivo comma 2 riconosce il contributo di cui al comma 1 anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione dei **crediti d'imposta** suddetti tramite il **modello F24** sono stati quindi istituiti i codici tributo:

- **"6983"** denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese energivore [ottobre e novembre 2022] - art. 1, c. 1, del Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144"
- **"6984"** denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale [ottobre e novembre 2022] - art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144"
- **"6985"** denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore [ottobre e novembre 2022] - art. 1, c. 3, del Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144"
- **"6986"** denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale [ottobre e novembre 2022]-art.1, c.4, del D.L. 23 settembre 2022, n.144"
- **"6987"** denominato "Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca [quarto trimestre 2022]-art. 2 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144".

09. AGEVOLAZIONI: SCONTI IN BOLLETTA

Sconti in bolletta fino al primo semestre 2023 mentre si allontana il rinnovo del Bonus 150 euro: prime anticipazioni sul Decreto Aiuti quater. Il prossimo **Decreto Bollette**, nella formula di un nuovo **Decreto Aiuti-quater** slitta alla prossima settimana. Per prima cosa, il Consiglio dei ministri di venerdì **4 novembre** approverà il quadro programmatico della **NaDEF** di fine settembre, definito a politiche invariate in attesa che si insediasse il nuovo Governo. All'interno dei paletti di bilancio delineati dalla Nota di aggiornamento al DEF saranno calibrati anche i provvedimenti economici dello Esecutivo, all'interno dei quali rientra anche il **DL Aiuti quater**. Un primo tesoretto a disposizione per le nuove misure a sostegno di famiglie e imprese è già disponibile: ci sono **dieci miliardi** inutilizzati lasciati in eredità dal Governo Draghi. Bisogna ora capire come distribuirli, ed eventualmente incrementarli. Le misure **da prorogare**: l'azzeramento degli **oneri in bolletta** ora previsto fino a fine anno, potrebbe slittare a fine giugno 2023; sul tavolo anche la proroga a dicembre del **bonus sociale** per le famiglie in difficoltà [ISEE fino a 12mila euro, che sale a 20mila euro per nuclei con almeno quattro figli] e del **credito d'imposta** sulle bollette di gas e luce per le imprese. Limitarsi alle proroghe sopra esposte costerebbe circa 5 miliardi, restando quindi nei limiti del tesoretto immediatamente disponibile. Sul fronte **benzina**, invece, lo sconto carburanti scade il 18 novembre: si parlava

di una proroga a fine anno, ma la discesa dei prezzi potrebbe rendere la misura superata. Ai ipotizza un **nuovo Bonus 150 euro** una tantum per i redditi fino a 20mila euro, con la stessa platea prevista dal Decreto Aiuti-ter. Ma questa misura necessiterebbe di risorse aggiuntive.

RINVIO SCADENZA COMUNICAZIONE AIUTI DI STATO

Rinviata al prossimo 31 gennaio la scadenza dell'invio delle comunicazioni sugli **aiuti di stato**.
[Agenzia delle entrate, [comunicato](#) del 29 novembre 2022]

10. GIURISPRUDENZA: LA CORTE COSTITUZIONALE E L'OBBLIGO VACCINALE

«La **Corte costituzionale** ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che **non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale**, di svolgere l'attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate infine sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di **inadempimento dell'obbligo vaccinale** e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico». È quanto rende noto l'Ufficio comunicazione e stampa della **Corte costituzionale**, in attesa del deposito delle sentenze.

11. SICUREZZA: IL DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - CHIARIMENTI

Il DVR è **uno strumento, non un fine**. È lo strumento che dovrebbe raccogliere tutte le informazioni necessarie per gestire al meglio il rispetto delle leggi applicabili ma, ancor di più, il [miglioramento continuo](#) della sicurezza dei lavoratori. Tutto ciò che non risponde direttamente a questi obiettivi, anche quando preteso per prescrizione di legge, può essere razionalmente considerato superfluo; in un mondo reale, dove le risorse sono limitate, rappresenta quindi uno spreco di risorse poco giustificabile, almeno moralmente. Peraltro, se consideriamo gli obiettivi citati, non si capisce come una mancanza su altri fronti possa essere causa di infortunio; al contrario potrebbe essere legittima causa di sanzione / prescrizione per una violazione [ormale?] delle indicazioni di legge. Occupandosi di DVR specie per macchine, impianti produttivi [inclusa la [process safety](#)] e impianti ausiliari [impianti elettrici, pneumatici, oleodinamici ecc. di distribuzione della energia] si può dire che partendo da un contesto parecchio fuori controllo la precisione assoluta era necessaria anche come elemento di comunicazione a chi poi doveva investire per sanare magagne inaccettabili. Prima di approfondire l'aspetto "evolutivo" si devono aggiungere **due elementi da tenere sempre a mente** [derivati dagli obiettivi generali]:

- È imperativo valutare tutti i rischi per i lavoratori e per le altre persone presenti in azienda, anche temporaneamente.
- Dove sussistano [rischi residui](#) [così definibili realmente e non per opportunità economici] le misure

operative di controllo dei rischi volte a ridurli a un livello accettabile devono fare parte della valutazione; eventualmente potranno essere poi sviluppate in maggiore dettaglio in istruzioni operative di sicurezza.

ELENCHI INAIL

Il [nuovo avviso per il Bando ISI INAIL 2021](#) [Bando di Finanziamento a Fondo Perduto, promosso dall'**INAIL** contro gli Infortuni sul Lavoro, al fine di incentivare gli investimenti per le Imprese in interventi votati al miglioramento della sicurezza sul lavoro], prevede lo stanziamento di 274 milioni con cui verranno finanziati nel 2023 i migliori progetti aziendali per **l'innalzamento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro**, tuttavia si segnala che ieri 29 novembre è stato comunicato il rinvio della pubblicazione degli elenchi cronologici ISI 2021. **[Inail, comunicato del 29 novembre 2022]**

12. SCADENZE DI DICEMBRE 2022

Ecco il **calendario completo di tutte le scadenze fiscali** che sono previste per i contribuenti nel mese di dicembre dell'anno in corso:

- versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2022, scadenza il **1° dicembre 2022**;
- comunicazione all'[Agenzia delle Entrate](#) dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente – scadenza il **15 dicembre 2022**;
- emissione e registrazione delle fatture differite da parte dei soggetti IVA relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente, scadenza il **15 dicembre 2022**;
- ASD, Pro-loco e altre associazioni devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, scadenza il **15 dicembre 2022**;
- registrazione, anche cumulativa, da parte degli esercenti commercio al minuto delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, scadenza il **15 dicembre 2022**;
- adempimenti periodici IVA, Irpef ed INPS, scadenza il **16 dicembre 2022**;
- versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2022, novembre 2022 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 30 novembre 2022, scadenza il **20 dicembre 2022**;
- versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre 2022 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di

ottobre 2022, scadenza il **20 dicembre 2022**;

- comunicazione all'Agenda delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, scadenza il **20 dicembre 2022**;
- presentazione degli elenchi riepilogativi [INTRASTAT] delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE, scadenza il **26 dicembre 2022**;
- versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2022, scadenza il **27 dicembre 2022**;
- versamento dell'IRPEF dovuta, a titolo di saldo per il 2021, in base alla dichiarazione dei redditi 2022, dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione, scadenza il **31 dicembre 2022**;
- versamento del saldo dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi 2022, dovuta dal soggetto deceduto per l'anno d'imposta 2021, senza alcuna maggiorazione, scadenza il **31 dicembre 2022**;
- versamento dell'imposta sostitutiva nella forma della c.d. "cedolare secca", dovuta a titolo di saldo per l'anno 2021 dal deceduto locatore, persona fisica, titolare del diritto di proprietà di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbia esercitato l'opzione per il regime della "cedolare secca", scadenza il **31 dicembre 2022**;
- versamento del saldo IVA relativa al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2022 30/6/2022, scadenza il **31 dicembre 2022**;
- versamento dell'IRAP dovuta, a titolo di saldo per il 2021, in base alla dichiarazione IRAP 2022, dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione, scadenza il **31 dicembre 2022**;
- versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e della IRAP, senza alcuna maggiorazione, dovuta dal deceduto, a titolo di saldo per il 2021, che si era avvalso del regime forfetario agevolato, scadenza il **31 dicembre 2022**;
- versamento dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio deceduto, scadenza il **31 dicembre 2022**.